



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUI CONTROLLI INTERNI**

Approvato con deliberazione C.C. n. del

Articolo 1

Servizio dei controlli interni

Il Comune di Castell'Arquato, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni, in attuazione degli art. 147 e seguenti del D.lgs. 267/2000 .

Il sistema dei controlli interni in considerazione della dimensione demografica del comune risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo:

controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

controllo sugli equilibri finanziari finalizzato a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi

Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012.

Articolo 2

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate.

Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato al verbale della stessa.

Articolo 3

Controllo preventivo di regolarità contabile

Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale, il responsabile del servizio finanziario esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità contabile attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Su ogni proposta di deliberazione di giunta e di consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato al verbale della stessa.

Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 4

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal segretario comunale, eventualmente coadiuvato dal personale dell'area affari generali, di norma con cadenza trimestrale e riguarderà le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'ente di cui in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.

La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico in modo da garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo

La selezione è casuale ed effettuata in misura non inferiore al 10%, in ragione d'anno, per ciascun settore.

Sono inoltre sottoposti a controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dei titolari di posizione organizzativa/ oppure gli atti per i quali il sindaco o almeno tre consiglieri comunali facciano espressa e motivata richiesta .

Il controllo richiesto ai sensi del comma precedente è effettuato entro 30 giorni dalla richiesta, mediante la trasmissione di apposito referto di verifica.

Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.

Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Le risultanze del controllo effettuato sono trasmesse a cura del segretario comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'art. 147 bis del D.lgs.267/2000.

Articolo 5 **Il controllo di gestione**

Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le aree del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi politico amministrativo e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.

Al controllo di gestione è preposta una struttura operativa composta dal segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario

Il controllo di gestione si sviluppa nelle seguenti fasi operative:

- a) Predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- b) Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità;
- c) verifica dei servizi erogati e della loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni
- d) valutazione dei dati sopra riportati in rapporto alla programmazione prevista nel P.E.G., al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun servizio;
- e) elaborazione di referti periodici riferiti all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi e centri di costo nel corso dell'esercizio, propedeutici all'elaborazione degli eventuali interventi correttivi da intraprendere;
- f) accertamento, al termine dell'esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto;

Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'Ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell'acquisizione, da parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari responsabili di area organizzativa; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera e), viene trasmesso ai responsabili di servizio, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza.

Articolo 6

Il controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità; la disciplina del controllo riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.

Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni.

Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale e i Responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso apposito referto attestante il permanere degli equilibri della gestione di competenza, dei residui e della gestione di cassa, anche al fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Qualsivoglia squilibrio o scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'ente, rilevati sulla base dei dati effettivi, o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 6, del D.lgs. 267/2000.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.